

TRIBUNALE DI PISA**Il Presidente Vicario del Tribunale,**

Premesso che in data 5.3.2018 questo Presidente ha adottato una proposta di variazione tabellare articolata come segue:

“Considerato che a seguito del trasferimento in data 20.12.2017 del giudice addetto al settore civile dr. Marco Viani al Tribunale di La Spezia e del provvedimento disciplinare del C.S.M. in data 17.1.2018 di sospensione dalle funzioni e collocamento fuori ruolo del giudice dr. Roberto Bufo, anch'esso addetto al settore civile, è necessario provvedere, nelle more della pubblicazione dei due posti rimasti scoperti, alla redistribuzione dei ruoli relativi alle cause di contenzioso ordinario assegnati a tali giudici (mentre nel ruolo del dr. Enrico D'Alfonso, anch'esso trasferito ad altro ufficio con posticipo fino al mese di aprile 2018, si prevede il subentro del MOT dr.ssa Santa Spina, già assegnata al Tribunale di Pisa per essere addetta al settore civile, che prenderà servizio al termine del tirocinio in corso previsto entro il mese di maggio 2018).

Rilevato che il ruolo di contenzioso ordinario lasciato scoperto dal dr. Viani si compone di circa 650 procedimenti e che il ruolo contenzioso ordinario lasciato scoperto dal dr. Bufo si compone di circa 300 procedimenti (essendosi già provveduto con precedenti variazioni tabellari alla distribuzione dei procedimenti di volontaria giurisdizione, dei procedimenti di esecuzione mobiliare e dei procedimenti cautelari ad esso assegnati).

Rilevato che la consistenza numerica e la presenza di numerose cause ultratriennali nei ruoli già assegnati agli altri giudici togati in servizio nel settore civile - due dei quali (ruolo ex dr. Nicoletti assegnato al dr. Mercadante e ruolo ex dr. Gualano assegnato alla dr.ssa Pastacaldi) sono stati solo da pochi mesi ripristinati dopo un periodo di congelamento di circa due anni - non consentono di poter far fronte alle esigenze di giustizia attraverso la mera distribuzione dei ruoli rimasti scoperti ai giudici togati e rendono necessario ridefinire e potenziare l'utilizzazione dei Giudici Onorari, anche in funzione del conseguimento degli obiettivi del programma di gestione dei procedimenti civili previsto dall'art. 37 del d.l. n. 98/2011, valorizzando le possibilità in tal senso consentite dal d.lgs. del 13.7.2017, n. 116 sulla riforma organica della magistratura onoraria.

Rilevato che, nell'occasione, occorre prendere in esame anche l'esigenza di supportare, attraverso la magistratura onoraria, l'attività dei giudici della sezione lavoro, esigenza più volte segnalata dai due magistrati addetti a tale sezione, considerata la rilevante consistenza del ruolo attualmente pendente (n. 1696 procedimenti complessivi) e la presenza di

numerose cause ultratriennali (oltre 400), creatasi in conseguenza della prolungata scopertura di uno dei due posti in organico, ripristinata solo nel marzo 2017 a seguito di ripubblicazione del posto come sede disagiata.

Considerato che attualmente operano presso il Tribunale 6 Giudici Onorari addetti al settore civile, tutti già in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 116/2017: dr.ssa Rosanna Ciccone, dr.ssa Margherita Politi, dr.ssa Martina Fontanelli, dr.ssa Paola Arnaldi, dr.ssa Corinna Beconi e dr.ssa Monica Tognetti.

Rilevato che il suddetto d.lgs. con riferimento ai Giudici Onorari in servizio alla data della sua entrata in vigore individua all'art. 30 le funzioni e i compiti che possono essere loro assegnati in base ai criteri previsti al primo comma, lett. a) e b), secondo moduli che richiamano il modello dell'affiancamento e quello del ruolo autonomo già previsti dalla circolare sulla formazione delle tabelle adottata dal CSM per il triennio 2017-2019.

Ritenuto che l'utilizzazione del modello del ruolo autonomo non appare utilmente adottabile nel caso di specie, posto che, secondo una interpretazione conforme al dato letterale dell'art. 30, comma 1, lett. b) del d.lgs., l'utilizzazione di tale modello deve ritenersi ammessa solo per l'assegnazione ai Giudici Onorari "dei nuovi processi civili" (ossia di processi di nuova iscrizione) e con esclusione delle controversie previste dall'art. 11, comma 6, lett. a) (fra cui rientrano i procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria).

Ritenuto pertanto che l'impiego dei Giudici Onorari per far fronte alle esigenze di giustizia sopra indicate debba avvenire utilizzando il modello previsto dall'art. 10 del d.lgs. n. 116/2017.

Rilevato che l'applicazione di tale modello comporta la preliminare istituzione dell'Ufficio per il Processo alla stregua di quanto previsto dagli artt. 9, secondo comma, e 30, primo e terzo comma, dello stesso d.lgs.

Ritenuto pertanto - per un'equa distribuzione delle risorse fra settore civile ordinario e sezione lavoro - di dover istituire:

1) un Ufficio per il Processo per la Sezione Lavoro con assegnazione a tale ufficio di un giudice onorario a cui i giudici togati potranno delegare compiti e funzioni consentite dall'art. 10 del d.lgs. n. 116/2017, nei limiti di seguito meglio precisati;

2) un Ufficio per il Processo per 5 Giudici della sezione civile ordinaria (pari al numero dei restanti Giudici Onorari), per i quali giudici togati sarà formato un ruolo aggiuntivo con la distribuzione delle cause che compongono i due ruoli di contenzioso ordinario rimasti scoperti e a ciascuno dei quali sarà affiancato un giudice onorario a cui il giudice togato potrà delegare i compiti e le funzioni consentite dall'art. 10 del d.lgs. n. 116/2017.

Tenuto conto della disponibilità manifestata dai giudici togati presenti nella riunione tenuta in data 27.2.2018 a rendersi assegnatari del ruolo aggiuntivo e dell'analoga disponibilità manifestata verbalmente dalla dr.ssa De Durante (assenze giustificata a tale riunione), nonché della disponibilità all'affiancamento manifestata da tutti i giudici onorari presenti alla suddetta riunione.

Considerato che ai fini dell'individuazione dei 5 giudici del settore civile ordinario destinatari del ruolo aggiuntivo e dell'affiancamento (su 7 attualmente in organico, escluso il sottoscritto Presidente: dr Adone Orsucci, dr. Leonardo Magnesa, dr.ssa Eleonora Polidori, dr. Enrico D'Alfonso, dr.ssa Alessia De Durante, dr.ssa Laura Pastacaldi, dr. Daniele Mercadante) è opportuno escludere il dr. Adone Orsucci (che ha chiesto di essere collocato in pensione il prossimo 1.9.2018) e il dr. Leonardo Magnesa (giudice più anziano in ruolo con il pensionamento del dr. Orsucci, tabellarmente preposto a sostituire il Presidente di Sezione in caso di suo impedimento).

Ritenuto di dover procedere all'abbinamento dei giudici onorari agli uffici per il processo che vengono istituiti sulla base del seguente criterio: assegnazione del giudice onorario meno anziano nel ruolo all'ufficio per il processo composto con giudice togato più anziano fino a esaurimento degli abbinamenti.

Considerato che in ragione di quanto sopra si deve provvedere a istituire l'Ufficio per il Processo secondo la seguente articolazione:

Ufficio del processo sezione lavoro:

- 1) dr. Franco Piragine e dr. Vincenzo Turco*
- 2) GOT avv. Monica Tognetti*
- 3) due collaboratori di cancelleria*
- 4) tirocinanti ex art. 73 l. n. 98/2013*

Ufficio del Processo dr.ssa Eleonora Polidori:

- 1) dr.ssa Eleonora Polidori;*
- 2) GOT avv. Corinna Beconi*
- 3) un collaboratore di cancelleria*
- 4) tirocinanti ex art. 73 l. n. 98/2013*

Ufficio del Processo dr. Enrico D'Alfonso:

- 1) dr. Enrico D'Alfonso;*
- 2) GOT avv. Paola Arnaldi;*
- 3) un collaboratore di cancelleria*
- 4) tirocinanti ex art. 73 l. n. 98/2013*

Ufficio del Processo dr.ssa Alessia De Durante:

- 1) dr.ssa Alessia De Durante;*
- 2) GOT avv. Martina Fontanelli;*
- 3) un collaboratore di cancelleria*

4) tirocinanti ex art. 73 l. n. 98/2013

Ufficio del Processo dr.ssa Laura Pastacaldi:

1) dr.ssa Laura Pastacaldi;

2) GOT avv. Margherita Politi;

3) un collaboratore di cancelleria

4) tirocinanti ex art. 73 l. n. 98/2013

Ufficio del Processo dr. Daniele Mercadante:

1) dr. Daniele Mercadante;

2) GOT avv. Rossana Ciccone;

3) un collaboratore di cancelleria

4) tirocinanti ex art. 73 l. n. 98/2013

Ritenuto di dover prevedere, quanto all'ufficio del processo istituito presso la sezione lavoro, che i due giudici addetti possano delegare al giudice onorario assegnato lo svolgimento dell'attività istruttoria nonché lo svolgimento dell'attività decisoria limitatamente alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria di non particolare complessità e comunque con esclusione di quelle in materia di regresso INAIL e di benefici INPS per i lavoratori esposti all'amianto, che continueranno ad essere di competenza esclusiva dei giudici togati.

Ritenuto di dover distribuire i ruoli di contenzioso ordinario ex dr. Viani ed ex dr. Bufo costituendo un ruolo aggiuntivo per i giudici togati sopra indicati sulla base dei seguenti criteri automatici: assegnazione a rotazione di una causa per ciascun giudice iniziando dalle cause di più antica iscrizione e dal giudice più anziano in ruolo al meno anziano, seguendo tale criterio per ciascuno dei due ruoli e tenendo conto delle esclusioni previste in base ai criteri tabellari in vigore per i vari giudici in relazione alla natura della controversia (appelli e giudizi a decisione collegiale per i giudici dr.ssa Polidori e dr.ssa Pastacaldi; diritti reali per i giudici dr. D'Alfonso e dr.ssa De Durante).

Ritenuto di dover prevedere che ciascun giudice togato destinatario dei ruoli aggiuntivi di contenzioso ordinario come sopra formati potrà delegare al giudice onorario ad esso affiancato lo svolgimento dell'attività istruttoria, nonché di quella definitiva limitatamente ai procedimenti per i quali la delega è consentita ai sensi dell'art. 10, comma 12, del d.lgs. n. 116/2017, con la previsione che la delega per l'attività definitiva non possa superare contemporaneamente un numero di 100 processi... (omissis)...

P.Q.M.

1) ISTITUISCE l'Ufficio del Processo secondo l'articolazione indicata in premessa;

2) DISPONE che i due giudici addetti alla Sezione Lavoro potranno conferire al giudice onorario assegnato a tale sezione la delega per lo svolgimento

dell'attività istruttoria, nonché per lo svolgimento dell'attività decisoria limitatamente alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria di non particolare complessità, e comunque con esclusione di quelle in materia di regresso INAIL e di benefici INPS per i lavoratori esposti all'amianto, che continueranno ad essere di competenza esclusiva dei giudici togati;

3) DISPONE la distribuzione dei ruoli di contenzioso ordinario ex dr. Viani ed ex dr. Bufo mediante costituzione di un ruolo aggiuntivo per i giudici togati indicati in premessa (dr.ssa Polidori, dr. D'Alfonso, dr.ssa De Durante, dr.ssa Pastacaldi, dr. Mercadante) sulla base dei criteri automatici ivi indicati;

4) DISPONE che ciascun giudice togato destinatario dei ruoli aggiuntivi di contenzioso ordinario come sopra formati potrà delegare al giudice onorario ad esso affiancato lo svolgimento dell'attività istruttoria, nonché di quella definitiva limitatamente ai procedimenti per i quali la delega è consentita ai sensi dell'art. 10, comma 12 del d.lgs. n. 116/2017, con la previsione che la delega per l'attività definitiva non possa superare contemporaneamente un numero di 100 processi

...(omissis)."

Considerato che detta proposta - adottata in via eccezionale e di urgenza ai sensi dell'art. 40 della Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari deliberata dal C.S.M. il 25.1.2017 - è stata esaminata dal Consiglio Giudiziario (previo parere della Sezione Autonoma della Magistratura Onoraria) nella seduta del 3.5.2018, nella quale il Consiglio non ha espresso un unanime parere favorevole (necessario per conferire efficacia esecutiva alla proposta ai sensi dell'art. 40 sopra richiamato), ma, preso atto dell'intervento, nelle more della trattazione della pratica, della Risoluzione del CSM del 7.3.2018 prot. 4097/18, ha rinviato la proposta a questo Presidente invitandolo ad adottare le deliberazioni di sua competenza sulla base di una delle seguenti opzioni ricostruttive: 1) espletare, in relazione alla opzione di costituzione dell'ufficio del processo e conseguente formazione di un ruolo aggiuntivo con affiancamento del giudice onorario a un giudice togato, un preventivo "necessario interpello esteso anche ai giudici onorari di pace già in servizio nel circondario ex art. 30, lett. a) d.lgs. 116/2017..."; 2) creare "ruoli autonomi da assegnare ai giudici onorari di pace già in

servizio presso il tribunale...che potranno comprendere sia le cause già pendenti al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. 116/17 che le cause di nuova iscrizione, alla luce della citata risoluzione del CSM", rappresentando altresì che, a parere del Consiglio, per il settore specialistico del lavoro *"l'unico modello organizzativo attuabile è la costituzione dell'ufficio del processo"*.

Preso atto dell'opzione interpretativa accolta dal CSM nella risoluzione del 7.3.2018 sopra richiamata (fatta propria dal Consiglio Giudiziario), secondo cui il modello dei ruoli autonomi da assegnare ai giudici onorari consente la possibilità di comprendere nei procedimenti oggetto di assegnazione, oltre alle cause di nuova iscrizione, anche le cause già pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 116/17 e ritenuto che tale modello organizzativo, con riferimento al settore civile ordinario, appare più utile e funzionale alle necessità dell'ufficio (rispetto a quello della formazione di ruoli aggiuntivi con affiancamento dal giudice onorario al giudice togato) in quanto, tenuto conto della consistenza numerica dei ruoli ex dr. Viani e ex dr. Bufo rimasti scoperti (comprendenti un numero complessivo di oltre 900 cause) e della presenza nei ruoli del contenzioso civile ordinario di numerose cause pendenti da oltre un triennio, consente di valorizzare al meglio l'utilizzazione dei giudici onorari, anche in funzione del conseguimento degli obiettivi del programma di gestione dei procedimenti civili previsto dall'art. 37 del d.l. n. 98/2011.

Considerato che questo Presidente con nota del 10.5.2018 ha rivolto a tutti i giudici onorari addetti al settore civile (in servizio presso il Tribunale sin dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 116/17) formale interpello in ordine alla disponibilità a rendersi assegnatari di ruoli autonomi da costituirsi con cause facenti parte dei ruoli di contenzioso ordinario ex dr. Viani e ex dr. Bufo rimasti scoperti e che hanno risposto positivamente all'interpello, dichiarando la propria disponibilità, i seguenti cinque giudici onorari (su sei addetti al settore civile): dr.ssa Rosanna Ciccone, dr.ssa Margherita Politi, dr.ssa Martina Fontanelli, dr.ssa Paola

Arnaldi, e dr.ssa Corinna Beconi (con la sola esclusione della dr.ssa Monica Tognetti).

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla creazione di cinque ruoli autonomi da assegnarsi ai giudici onorari sopra indicati con le cause facenti parte dei ruoli di contenzioso ordinario rimasti scoperti appartenenti ai giudici dr. Viani e dr. Bufo (ferme restando le ulteriori funzioni delegabili a tutti i giudici onorari secondo i criteri tabellari attualmente in vigore su autorizzazione da richiedersi di volta in volta al Presidente di Sezione).

Ritenuto di dover costituire i suddetti ruoli autonomi sulla base dei seguenti criteri:

- formazione per ciascun giudice onorario di un ruolo non superiore a 100 cause aventi ad oggetto: 1) le controversie relative a beni mobili di valore non superiore a € 60.000,00 nonché relative al pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro non eccedenti il medesimo valore; 2) le controversie di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli o natanti di valore non superiore a € 100.000,00; 3) le controversie di merito in materia di opposizione ai sensi degli artt. 615, 617 e 619 c.p.c. limitatamente alle esecuzioni mobiliari;
- sono in ogni caso escluse dall'assegnazione, quale che sia il valore, le controversie rientranti fra quelle previste dall'art. 11, comma 6, lett. a) del d.lgs. n. 116/2017;
- la formazione dei ruoli sarà effettuata mediante assegnazione a rotazione di una causa per ciascun giudice onorario iniziando dal ruolo del dr. Bufo a partire dalla causa di più antica iscrizione e dal giudice più anziano in ruolo, o in caso di pari anzianità nel ruolo, dal giudice con maggiore anzianità anagrafica, fino al meno anziano e proseguendo secondo lo stesso criterio con il ruolo del dr. Viani fino al raggiungimento del numero di 100 cause per ciascun giudice.

Ritenuto di dover prevedere che le cause rimanenti dei due ruoli in questione, dopo la formazione dei ruoli autonomi assegnati ai giudici onorari, siano distribuite fra i giudici togati del Tribunale addetti al contenzioso ordinario civile dr. L. Magnesa, dr.ssa E.

Polidori, dr.ssa A. De Durante, dr.ssa L. Pastacaldi, dr. D. Mercadante e dr.ssa S. Spina (con esclusione di questo Presidente, dei giudici addetti esclusivamente al settore lavoro dr. Piragine e dr. Turco, del giudice addetto esclusivamente alle procedure concorsuali dr. Zucconi e del dr. A. Orsucci che lascerà l'ufficio il prossimo 1 settembre 2018 per pensionamento), seguendo il seguente criterio: assegnazione a rotazione di una causa per ciascun giudice iniziando dalle cause di più antica iscrizione e dal giudice più anziano in ruolo al meno anziano, seguendo tale criterio per ciascuno dei due ruoli e tenendo conto delle esclusioni previste in base ai criteri tabellari in vigore per i vari giudici in relazione alla natura della controversia (appelli e giudizi a decisione collegiale per i giudici dr. Magnesa, dr.ssa Polidori e dr.ssa Pastacaldi; diritti reali per i giudici dr.ssa De Durante e dr.ssa Spina).

Ritenuto che, poiché per il settore specialistico del lavoro, l'unico modello organizzativo attuabile è quello della costituzione dell'ufficio del processo e che per la realizzazione di tale modello, secondo le indicazioni date del Consiglio Giudiziario, occorre preventivamente espletare un formale interpello esteso a tutti i giudici onorari di pace del circondario, appare opportuno rimettere ogni decisione riguardo a tale settore ad un successivo provvedimento dopo avere provveduto ad espletare le formalità sopra indicate.

P.Q.M.

1)REVOCA la precedente variazione tabellare del 5.3.2018 relativamente alle previsioni di cui ai punti da 1) a 4) indicate in dispositivo;

2)DISPONE la formazione di cinque ruoli autonomi che saranno assegnati ai giudici onorari dr.ssa Rosanna Ciccone, dr.ssa Margherita Politi, dr.ssa Martina Fontanelli, dr.ssa Paola Arnaldi, e dr.ssa Corinna Beconi e saranno costituiti con le cause dei ruoli di contenzioso ordinario ex dr. Bufo e ex dr. Viani, secondo i criteri indicati in parte motiva;

3)DISPONE la distribuzione delle restanti cause dei ruoli di contenzioso ordinario ex dr. Bufo e ex dr. Viani mediante

assegnazione ai giudici togati indicati in parte motiva e secondo i criteri ivi previsti;

4)RISERVA ad un successivo provvedimento l'adozione di una distinta proposta di variazione tabellare destinata al settore del lavoro, in sostituzione di quella qui revocata, previo espletamento dei necessari adempimenti preliminari indicati in premessa.

Dichiara che la presente proposta di variazione tabellare viene adottata in via eccezionale e di urgenza ai sensi dell'art. 40 della Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari deliberata dal C.S.M. il 25.1.2017.

Dispone il deposito del presente provvedimento per gg. 7 e la sua comunicazione ai magistrati interessati (Togati e Onorari) per eventuali osservazioni nonché al Dirigente amministrativo e al Direttore amministrativo della Cancelleria Civile per la comunicazione al personale di cancelleria interessato.

Dispone l'inoltro del presente provvedimento e delle eventuali osservazioni formulate al Presidente della Corte di Appello di Firenze per il parere del Consiglio Giudiziario e al Consiglio Superiore della Magistratura.

Dispone la comunicazione del provvedimento al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa.

Manda alla Cancelleria per l'inserimento in Valeri@ e per gli altri adempimenti di competenza.

Pisa, 17 maggio 2018.

Il Presidente Vicario del Tribunale

Nicola Antonio Dinisi

